



Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 07-01-2021**

,li 07-01-2021

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 07-01-2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio comunale dal 8 gennaio al 15 gennaio 2021.

IL SINDACO
IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 del 9 novembre 2020, n. 149 del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2

dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n. 301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un’ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell’istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19” disponendo che “Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l’adozione di “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l’adozione di “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”;

CONSIDERATO che le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;

CONSIDERATO che il 4 gennaio 2021 con nota prot. n. 16 del 04/01/2021 è stato chiesto All'Assessore alla Salute Onorevole Ruggero Razza, al Direttore generale dell'Asp 5 di Messina ed al Commissario emergenza Covid di Messina uno screening per la popolazione scolastica, nella considerazione, che la situazione dei soggetti positivi al Covid-19 nel comune di Francavilla Sicilia, ricominciava a crescere e che nelle ultime settimane si è avuto un incremento di casi ed il trend comincia nuovamente a destare preoccupanti segnali e quindi in prossimità della riapertura delle scuole, è necessario ed opportuno organizzare uno screening della popolazione scolastica al fine di garantire una ripartenza in sicurezza delle attività didattiche, ed offrire un tranquillità alle famiglie ed alla comunità.

Che in tale scenario la ripresa delle attività scolastiche in presenza rappresenta una forte criticità non tanto per il possibile contagio all'interno degli Istituti nei quali si adottino pedissequamente le misure di prevenzione previste, quanto perché non risultano risolte le criticità che hanno originato la già disposta sospensione delle attività didattiche di presenza per mancanza dell'attività di tracciamento del contagio e conseguente impossibilità di circoscrizione dello stesso ad un ambito determinato per cui la movimentazione delle persone da e per la scuola, i possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e nelle principali aree cittadine di fruizione dei mezzi di trasporto e, più in generale, il cospicuo aumento della legittima circolazione delle persone fisiche (popolazione studentesca, docenti, personale, familiari, addetti ai servizi) all'interno delle aree urbane, in assenza della effettiva capacità da parte dell'Ufficio Commissariale della gestione dell'emergenza sanitaria rischia di determinare un aumento della diffusione del contagio;

- Che risulta pertanto attendere gli esiti del già convocato tavolo del C.T.S. del 6 gennaio 2021 u.s. per conoscere quali protocolli attuativi saranno adottati per il contenimento della diffusione del contagio per la provincia di Messina prima di consentire la ripresa dell'attività didattica di presenza;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare

i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in attesa di conoscere gli esiti della riunione del CTS fissato per il 6 gennaio 2021 con la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e l'Assessore Regionale alla Salute per l'adozione di specifici protocolli per la gestione ed il contenimento del contagio in considerazione dell'andamento del contagio nelle rispettive province, disporre che:

Dall'8 gennaio 2021 siano sospese fino al 15 gennaio 2021, in presenza, tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse;

Resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833,

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

ORDINA

1. dall'8 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021, la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ivi compresa la Scuola dell'infanzia, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.

2. resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate.

SI DISPONE

che sulla base degli esiti della convocazione del CTS del 6 gennaio 2021 con la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e l'Assessore Regionale alla Salute per l'adozione di specifici protocolli per la gestione ed il contenimento del contagio in considerazione dell'andamento del contagio nelle rispettive province, si procederà alla valutazione della eventuale ripresa delle attività didattiche di presenza e per l'effetto si convoca un apposito Tavolo Tecnico di aggiornamento ad data da destinarsi per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

SI DÀ ATTO

che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a €1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;

DISPONE

Che la Polizia Municipale eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 8 gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line. Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Carabinieri di Francavilla di Sicilia
- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Polizia Municipale
- Dirigente Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia

Il Sindaco

(Dr. Vincenzo Pulizzi)

